

Elezioni per il rinnovo della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica




INFORMAZIONI UTILI PER L'ELETTORE

Per le elezioni politiche del prossimo 4 marzo, che stabiliranno la nuova composizione di Camera e Senato, si voterà per la prima volta con la nuova legge elettorale: il Rosatellum, un sistema misto maggioritario-proporzionale. Gli elettori riceveranno una scheda per la Camera e, per chi ha più di 25 anni, una per il Senato. Le due schede sono identiche. Differiscono solo per il colore, come accade in tutte le elezioni politiche: rosa per la Camera e gialla per il Senato.

CHI PUÒ VOTARE - Possono votare tutti i cittadini italiani che hanno compiuto il 18mo anno di età alla data di domenica 4 marzo 2018 esclusivamente per la Camera mentre chi ha compiuto alla stessa data 25 anni voterà anche per il Senato. Grazie alle modifiche introdotte con legge 6 maggio 2015, n. 52 alla legge sul voto all'estero (L. 459/2001), anche gli italiani temporaneamente all'estero potranno partecipare al voto per corrispondenza organizzato dagli uffici consolari.

Per essere ammessi al voto è indispensabile per l'elettore, presentarsi al seggio con:

» *la tessera elettorale*



la **tessera elettorale personale** è il documento che permette l'esercizio del diritto di voto. È gratuita e permanente. È valida fino all'esaurimento dei 18 spazi disponibili e deve essere usata in occasione di ogni elezione o referendum.

» *un documento di riconoscimento* è un documento di riconoscimento: la carta d'identità o altro documento di identificazione (purché munito di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente) rilasciato da un'amministrazione dello Stato (esempio: passaporto, patente di guida, patente nautica, libretto di pensione, patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, porto d'armi, tessera di riconoscimento rilasciata da un ordine professionale, tessera di riconoscimento rilasciata dall'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia, purché convalidata da un comando militare, tessere di riconoscimento). Questi documenti di riconoscimento sono considerati validi per accedere al voto anche se scaduti, purché risultino sotto ogni altro aspetto regolari e possano assicurare la precisa identificazione dell'elettore. In mancanza di documento, l'identificazione può avvenire anche attraverso:

- uno dei membri del seggio che conosca personalmente l'elettore e ne attesti l'identità.
- altro elettore del Comune, noto al seggio (con documento valido), che ne attesti l'identità.




OPERAZIONI DI VOTAZIONE

Riconosciuta l'identità personale dell'elettore, uno scrutatore timbra la tessera elettorale e trascrive il numero della tessera elettorale nell'apposito registro; quindi consegna all'elettore, insieme con una matita copiativa, la scheda per la votazione. L'elettore deve esprimere il voto nella apposita cabina. Espresso il proprio voto e piegata la scheda nella cabina, secondo le linee lasciate dalla precedente piegatura, l'elettore la restituisce al Presidente.



Il Presidente constata la piegatura della scheda e, se questa non è stata piegata, invita l'elettore a piegarla, facendolo rientrare in cabina; verifica l'autenticità della scheda esaminando la firma e il bollo e pone la scheda stessa nell'urna. Uno dei membri dell'Ufficio attesta che l'elettore ha votato, apponendo la propria firma accanto al nome di lui, nell'apposita colonna della lista sezionale. Con la scheda l'elettore deve restituire la matita, altrimenti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 103,00 a € 309,00 (Art. 99 del D.P.R. 570 del 1960). Le schede mancanti del bollo o della firma dello scrutatore non sono poste nell'urna e gli elettori che le hanno presentate non possono più votare (Art. 49 del D.P.R. n. 570 del 1960). Se l'espressione del voto non è compiuta nella cabina, il Presidente dell'Ufficio deve ritirare la scheda, dichiarandone la nullità e l'elettore non è più ammesso al voto (Art. 50 del D.P.R. n. 570 del 1960). Gli elettori che indugino artificiosamente nella votazione o che non rispondano all'invito di restituire la scheda, possono essere allontanati dalla cabina, previa restituzione della scheda, ed essere riammessi a votare soltanto dopo che abbiano votato gli altri elettori presenti (Art. 46 del D.P.R. n. 570 del 1960).

ESPRESSIONE DEL VOTO – NULLITA' DEL VOTO



Ricevuta la scheda, l'elettore deve recarsi in cabina dove procede ad esprimere il voto. Ogni elettore dispone di un unico voto, che si esprime tracciando un segno, comunque apposto, nel rettangolo contenente il contrassegno della lista prescelta e i nomi dei candidati nel collegio plurinomiale, in tal caso il voto è valido anche ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale collegato alla lista votata. Il voto è valido anche se sono apposti due segni: uno sul nome del candidato del collegio uninominale e uno sul contrassegno, o comunque entro il rettangolo in cui esso è contenuto, di una lista collegata. Se l'elettore traccia il segno solo sul nome del candidato al collegio uninominale, il voto è valido anche ai fini dell'elezione del candidato nel collegio plurinomiale della lista collegata e, nel caso di liste collegate in coalizione, i voti sono ripartiti tra le liste della coalizione in proporzione dei voti ottenuti da ciascuna nel collegio uninominale. Non è prevista l'espressione di preferenze.

Se l'elettore traccia un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il nominativo del candidato uninominale e un segno su un rettangolo contenente il contrassegno di una lista cui il candidato non sia collegato, il voto è nullo, in quanto per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica non è previsto il voto disgiunto.

ORARIO DELLA VOTAZIONE



La votazione ha inizio la mattina di **domenica 4 marzo 2018**, subito dopo il compimento delle operazioni preliminari alle **ore 7** antimeridiane e si protrarrà fino alle **ore 23** dello stesso giorno; tuttavia, gli elettori che a tale ora si trovano ancora nei locali del seggio, sono ammessi a votare. Possono essere ammessi nella sala della votazione solamente gli elettori che esibiscono la tessera elettorale di iscrizione nella lista sezionale o altro documento che dia loro diritto di votare nella sezione (Art. 1 del D.P.R. n. 299 del 2000). E' assolutamente vietato portare armi o strumenti atti ad offendere (Art. 38 del D.P.R. n. 570 del 1960).